

AGGIORNAMENTO NORMATIVO E ATTUAZIONE DELLE MISURE RELATIVE ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA GAS RADON

28 Novembre 2023

VIA ROVELLO, 2 - 20121 MILANO, MI

DG TSV – UO Parchi, Biodiversità e Sistema delle Conoscenze – Arch. Paola Lauri

ANCI Lombardia – Geom. Massimiliano Romagnoli



Regione
Lombardia

DG TERRITORIO E SISTEMI VERDI

UO PARCHI, BIODIVERSITA' E SISTEMA DELLE CONOSCENZE

MODULI EDILIZI UNIFICATI

Regione Lombardia ha predisposto una versione compilabile dei moduli nazionali approvati nell'ambito delle intese tra Governo, Regioni ed Enti locali sanciti nelle Conferenze unificate del 04/05/2017 e 06/07/2017, e l'ha resa disponibile sul Portale PROCEDIMENTI.

Le continue modifiche della normativa comunitaria, nazionale e regionale, comportano la necessità di un aggiornamento della modulistica edilizia unificata, che è pertanto soggetta a verifiche e correzioni ricorrenti (ultimo decreto di aggiornamento: **n. 17143 del 03 novembre 2023**).

- ❑ <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/moduli-edilizi-unificati/moduli-edilizi-unificati>
Moduli edilizi unificati e specifiche di interoperabilità: pagina del Portale di RL che offre una guida alla compilazione dei moduli, un servizio FAQ, l'accesso diretto alla Piattaforma PROCEDIMENTI da cui scaricare i moduli edilizi, un servizio di supporto informatico
- ❑ modulistica_edilizia@Regione.Lombardia.it casella di p.e. dedicata a quesiti/segnalazioni
- ❑ **Gruppo di lavoro MODULISTICA EDILIZIA, INTEGRATA CON LA MODULISTICA SISMICA**, a validità annuale, costituito dagli esperti di Regione Lombardia, da rappresentanti di ANCI Lombardia, di Camere di Commercio lombarde, di ANCE Lombardia, di ARIA e degli Ordini Professionali. Il GdL opera per il miglioramento dei contenuti dei moduli edilizi, interviene in caso di approfondimenti normativi su temi specifici, segnala eventuali criticità,...
- ❑ RL, attraverso la DG TSV e la DC SI, presidia le attività nazionali connesse all'agenda di Semplificazione e una misura PNRR, entrambe incentrate sulla digitalizzazione delle procedure delle attività dei SUAP e dei SUE

Aggiornamento normativo e attuazione delle misure relative alla prevenzione dell'inquinamento da gas Radon

Legge Regionale 3 marzo 2022, n. 3

«Modifiche al Titolo VI della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e alla l.r. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), in attuazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117)

Impatto sui moduli edilizi unificati:

- RELAZIONE TECNICA ASSEVERAZIONE UNICA
- RELAZIONE TECNICA ASSEVERAZIONE AGIBILITA'

RELAZIONE TECNICA ASSEVERAZIONE UNICA

IERI (rilascio del 18/05/2021)

OGGI (rilascio dell'08/11/2023)

11) Conformità igienico-sanitaria da compilare **si** **no**

L'intervento

11.1 Rispetta i requisiti igienico sanitari

11.2 comporta deroga ai requisiti igienico-sanitari e pertanto

11.2.1 allega la documentazione necessaria per ottenerla

11.2.2 la relativa deroga è stata richiesta a con prot. N. in data

11.2.3 la relativa deroga è stata ottenuta da con prot. N. in data

11.3 non è assoggettato al rispetto dei requisiti igienico sanitari

11.4 viene realizzato ai sensi della L.R. 7/2017 "Recupero dei vani e dei locali seminterrati esistenti" e rispetta i requisiti igienico sanitari ivi previsti

11) Conformità igienico-sanitaria da compilare **si** **no**

11.1 in relazione ai requisiti igienico sanitari, l'intervento:

11.1.1 rispetta i requisiti igienico sanitari

11.1.2 non è assoggettato al rispetto dei requisiti igienico sanitari in quanto non incide sui medesimi

11.1.3 comporta deroga ad alcuni requisiti igienico-sanitari ai sensi del vigente regolamento comunale, e

11.1.3.1 allega la documentazione necessaria per ottenerla

11.1.3.2 la relativa deroga è stata richiesta a con prot. N.
in data

11.1.3.3 la relativa deroga è stata ottenuta da con prot. N.
in data

La presente asseverazione si intende pertanto riferita ai requisiti non oggetto di deroga

11.2 in relazione alla prevenzione del gas radon, l'intervento:

11.2.1 che coinvolge l'attacco a terra, è progettato e realizzato con criteri costruttivi per la prevenzione dell'esposizione al gas radon all'interno della unità abitativa (ex art. 66 sexiesdecies LR 33/09) come descritto nella relazione tecnica allegata

11.2.2 che viene realizzato ai sensi della L.R. 7/2017 "Recupero dei vani e dei locali seminterrati esistenti":

11.2.2.1 non necessita di misure tecniche correttive perché già presenti, come descritto nella relazione tecnica allegata

11.2.2.2 necessita di misure tecniche correttive, come descritto nella relazione tecnica allegata con la descrizione delle soluzioni previste

11.2.3 che prevede il recupero del piano terra, ai sensi della L.R. 18/2019 "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali":

11.2.3.1 non necessita di misure tecniche correttive perché già presenti, come descritto nella relazione tecnica allegata

11.2.3.2 necessita di misure tecniche correttive, come descritto nella relazione tecnica allegata con la descrizione delle soluzioni previste

MODIFICA DEL PUNTO 11) Conformità Igienico Sanitaria

Sezione 11.2 - prevenzione del gas Radon

RELAZIONE TECNICA ASSEVERAZIONE UNICA

11) Conformità igienico-sanitaria

da compilare si no

11.1 in relazione ai requisiti igienico sanitari, l'intervento:

- 11.1.1 rispetta i requisiti igienico sanitari
- 11.1.2 non è assoggettato al rispetto dei requisiti igienico sanitari in quanto non incide sui medesimi
- 11.1.3 comporta deroga ad alcuni requisiti igienico-sanitari ai sensi del vigente regolamento comunale, e

11.1.3.1 allega la documentazione necessaria per ottenerla

11.1.3.2 la relativa deroga è stata richiesta a con prot. N.
in data

11.1.3.3 la relativa deroga è stata ottenuta da con prot. N.
in data

La presente asseverazione si intende pertanto riferita ai requisiti non oggetto di deroga

11.2 in relazione alla prevenzione del gas radon, l'intervento:

- 11.2.1 che coinvolge l'attacco a terra, è progettato e realizzato con criteri costruttivi per la prevenzione dell'esposizione al gas radon all'interno della unità abitativa (ex art. 66 sexiesdecies LR 33/09) come descritto nella relazione tecnica allegata
- 11.2.2 che viene realizzato ai sensi della L.R. 7/2017 "Recupero dei vani e dei locali seminterrati esistenti":
- 11.2.2.1 non necessita di misure tecniche correttive perché già presenti, come descritto nella relazione tecnica allegata
- 11.2.2.2 necessita di misure tecniche correttive, come descritto nella relazione tecnica allegata con la descrizione delle soluzioni previste
- 11.2.3 che prevede il recupero del piano terra, ai sensi della L.R. 18/2019 "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali":
- 11.2.3.1 non necessita di misure tecniche correttive perché già presenti, come descritto nella relazione tecnica allegata
- 11.2.3.2 necessita di misure tecniche correttive, come descritto nella relazione tecnica allegata con la descrizione delle soluzioni previste

Legge Regionale 3 marzo 2022 , n. 3

Modifiche al Titolo VI della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e alla l.r. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), in attuazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117)

Art. 2

(Introduzione dei Capi II bis, II ter, II quater e II quinquies nel Titolo VI della l.r. 33/2009)

1. Dopo il **Capo II del Titolo VI della l.r. 33/2009**, come sostituito dall'**articolo 1(1)**, sono aggiunti i seguenti:

Art. 66 sexiesdecies

(Interventi di protezione dall'esposizione al radon nelle abitazioni)

1. La Regione, in collaborazione con le ATS e con l'ARPA e sulla base di apposita programmazione, adotta, in relazione alle conoscenze dei livelli di concentrazione media annua di attività di radon in ambienti chiusi, iniziative volte a incentivare i proprietari degli immobili adibiti a uso abitativo con locali situati al pianterreno o a un livello seminterrato o sotterraneo a effettuare misurazioni della concentrazione di gas radon, privilegiando i locali con più alto fattore di occupazione.

2. Con particolare riferimento al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, l'ARPA, in collaborazione con le ATS, cura l'attuazione di specifici programmi di misurazione della concentrazione di radon. Tali programmi sono definiti, in relazione alle conoscenze dei livelli di concentrazione media annua di attività di radon in ambienti chiusi, con decreto del direttore della direzione regionale competente in materia di sanità, adottato a seguito di confronto con le direzioni regionali interessate e con la stessa ARPA.

3. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da b) a e), del **decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che coinvolgono l'attacco a terra sono progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l'ingresso del gas radon all'interno delle unità abitative, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali relative alla prevenzione dell'esposizione al gas radon in ambienti chiusi.

RELAZIONE TECNICA ASSEVERAZIONE AGIBILITA'

OGGI (rilascio dell'08/11/2023)

12) Misure di prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti chiusi

L'intervento

- 12.1 non ha richiesto misure tecniche per il contenimento dell'accumulo di gas radon all'interno dei locali, come risulta dalla relazione del progettista
- 12.2 richiede misure tecniche per il contenimento dell'accumulo di gas radon all'interno dei locali e
- 12.2.1 in quanto nuova costruzione, ha necessitato di tali misure tecniche ai sensi della vigente regolamentazione locale; si allega attestazione del direttore dei lavori descrittiva delle misure tecniche realizzate.
- 12.2.2 in quanto ha coinvolto l'attacco a terra dell'unità abitativa di un edificio esistente, ai sensi dell'art. 66 sexiesdecies comma 3 della l.r. 33/09, è stato realizzato con soluzioni costruttive tali da prevenire l'accumulo di gas radon all'interno dei locali nel rispetto delle disposizioni statali e regionali; si allega attestazione del direttore dei lavori descrittiva delle misure tecniche realizzate.
- 12.2.3 in quanto realizzato ai sensi della l.r. 7/17 e/o dell'art. 8 comma 1 della l.r. 18/19, si allega attestazione del direttore dei lavori della realizzazione delle soluzioni contenute nella normativa sopra indicata; si comunica che - entro 24 mesi dalla presentazione della presente - verrà completata la misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria per i locali ad uso abitativo e trasmessa la relazione tecnica con il risultato di tale misurazione.

INSERIMENTO DEL NUOVO PUNTO 12) Misure di prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti chiusi

RELAZIONE TECNICA ASSEVERAZIONE AGIBILITA'

12) Misure di prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti chiusi

L'intervento

- 12.1 non ha richiesto misure tecniche per il contenimento dell'accumulo di gas radon all'interno dei locali, come risulta dalla relazione del progettista
- 12.2 richiede misure tecniche per il contenimento dell'accumulo di gas radon all'interno dei locali e
- 12.2.1 in quanto nuova costruzione, ha necessitato di tali misure tecniche ai sensi della vigente regolamentazione locale; si allega attestazione del direttore dei lavori descrittiva delle misure tecniche realizzate.
- 12.2.2 in quanto ha coinvolto l'attacco a terra dell'unità abitativa di un edificio esistente, ai sensi dell'art. 66 sexiesdecies comma 3 della l.r. 33/09, è stato realizzato con soluzioni costruttive tali da prevenire l'accumulo di gas radon all'interno dei locali nel rispetto delle disposizioni statali e regionali; si allega attestazione del direttore dei lavori descrittiva delle misure tecniche realizzate.
- 12.2.3 in quanto realizzato ai sensi della l.r. 7/17 e/o dell'art. 8 comma 1 della l.r. 18/19, si allega attestazione del direttore dei lavori della realizzazione delle soluzioni contenute nella normativa sopra indicata; si comunica che - entro 24 mesi dalla presentazione della presente - verrà completata la misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria per i locali ad uso abitativo e trasmessa la relazione tecnica con il risultato di tale misurazione.

Legge Regionale 3 marzo 2022, n. 3

Modifiche al Titolo VI della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e alla l.r. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), in attuazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117)

Art. 2

(Introduzione dei Capi II bis, II ter, II quater e II quinquies nel [Titolo VI della l.r. 33/2009](#))

1. Dopo il [Capo II del Titolo VI della l.r. 33/2009](#), come sostituito dall'[articolo 1\(1\)](#), sono aggiunti i seguenti:

Art. 66 sexiesdecies

(Interventi di protezione dall'esposizione al radon nelle abitazioni)

1. La Regione, in collaborazione con le ATS e con l'ARPA e sulla base di apposita programmazione, adotta, in relazione alle conoscenze dei livelli di concentrazione media annua di attività di radon in ambienti chiusi, iniziative volte a incentivare i proprietari degli immobili adibiti a uso abitativo con locali situati al pianterreno o a un livello seminterrato o sotterraneo a effettuare misurazioni della concentrazione di gas radon, privilegiando i locali con più alto fattore di occupazione.

2. Con particolare riferimento al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, l'ARPA, in collaborazione con le ATS, cura l'attuazione di specifici programmi di misurazione della concentrazione di radon. Tali programmi sono definiti, in relazione alle conoscenze dei livelli di concentrazione media annua di attività di radon in ambienti chiusi, con decreto del direttore della direzione regionale competente in materia di sanità, adottato a seguito di confronto con le direzioni regionali interessate, con l'ARPA.

3. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da b) a e), del [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che coinvolgono l'attacco a terra sono progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l'ingresso del gas radon all'interno delle unità abitative, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali relative alla prevenzione dell'esposizione al gas radon in ambienti chiusi.

RELAZIONE TECNICA ASSEVERAZIONE AGIBILITA'

12) Misure di prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti chiusi

L'intervento

- 12.1 non ha richiesto misure tecniche per il contenimento dell'accumulo di gas radon all'interno dei locali, come risulta dalla relazione del progettista
- 12.2 richiede misure tecniche per il contenimento dell'accumulo di gas radon all'interno dei locali e
- 12.2.1 in quanto nuova costruzione, ha necessitato di tali misure tecniche ai sensi della vigente regolamentazione locale; si allega attestazione del direttore dei lavori descrittiva delle misure tecniche realizzate.
- 12.2.2 in quanto ha coinvolto l'attacco a terra dell'unità abitativa di un edificio esistente, ai sensi dell'art. 66 sexiesdecies comma 3 della l.r. 33/09, è stato realizzato con soluzioni costruttive tali da prevenire l'accumulo di gas radon all'interno dei locali nel rispetto delle disposizioni statali e regionali; si allega attestazione del direttore dei lavori descrittiva delle misure tecniche realizzate.
- 12.2.3 in quanto realizzato ai sensi della l.r. 7/17 e/o dell'art. 8 comma 1 della l.r. 18/19, si allega attestazione del direttore dei lavori della realizzazione delle soluzioni contenute nella normativa sopra indicata; si comunica che - entro 24 mesi dalla presentazione della presente - verrà completata la misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria per i locali ad uso abitativo e trasmessa la relazione tecnica con il risultato di tale misurazione.



Art. 3 (Modifica all'art. 3 della l.r. 7/2017 e norma di raccordo con l'art. 8 della l.r. 18/2019)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti)(2) è sostituito dai seguenti:
3. Nel caso di recupero di locali seminterrati a uso abitativo anche comportante la realizzazione di autonome unità a uso abitativo, i comuni trasmettono alle Agenzie di tutela della salute (ATS) territorialmente competenti copia della segnalazione certificata presentata ai sensi dell'articolo 24 del d.p.r. 380/2001, corredata di attestazione dell'avvenuta realizzazione di almeno una misura tecnica correttiva per la mitigazione o il contenimento dell'accumulo di gas radon all'interno dei locali e, ove tecnicamente realizzabile, dell'avvenuta predisposizione di un'ulteriore misura tecnica correttiva per la rimozione di tale gas. Per le misure tecniche correttive di cui al precedente periodo si deve tenere conto dei regolamenti edilizi comunali, integrati ai sensi dell'articolo 66 sexiesdecies comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale recante "Modifiche al Titolo VI della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e alla l.r. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), in attuazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20 comma 1 lettera a) della legge 4 ottobre 2019, n. 117)", o, nelle more dell'integrazione, delle "Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor", approvate sulla base di indicazioni tecniche internazionali con decreto dirigenziale n. 12678 del 21 dicembre 2011, e dei relativi aggiornamenti.
- 3.1. A seguito dell'avvenuto recupero dei locali seminterrati a uso abitativo, anche comportante la realizzazione di autonome unità, deve essere effettuata e completata la misurazione della concentrazione media annua di radon in aria entro ventiquattro mesi dalla presentazione della segnalazione certificata ai sensi dell'articolo 24 del d.p.r. 380/2001. Con gli esiti di tale misurazione occorre conseguentemente integrare la documentazione presentata a corredo della segnalazione certificata. Qualora dalla misurazione risulti che i livelli di gas radon sono superiori ai livelli di riferimento stabiliti dall'articolo 12 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20 comma 1 lettera a) della legge 4 ottobre 2019, n. 117), deve essere completata l'applicazione delle misure tecniche correttive di cui al comma 3 per conseguire il risanamento dei locali e occorre procedere ad ulteriore misurazione, i cui esiti devono essere trasmessi ad ulteriore integrazione della documentazione di cui al periodo precedente al fine di attestare il rispetto dei suddetti livelli di riferimento.
- 3.2. Nel caso di mutamento d'uso senza opere di locali seminterrati da destinare ad uso abitativo, è obbligatorio effettuare misurazioni delle concentrazioni di radon per verificare il rispetto dei livelli massimi di riferimento di cui all'articolo 12 del d.lgs. 101/2020. La relazione tecnica contenente il risultato della misurazione di cui all'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto è allegata alla comunicazione al comune di cui all'articolo 52, comma 2, della l.r. 12/2005. In caso di superamento dei valori massimi di riferimento di cui al primo periodo devono essere adottate misure correttive per la riduzione dell'esposizione al gas radon e si deve procedere ad ulteriori misurazioni al fine di attestare il rispetto dei suddetti livelli.
2. Le disposizioni dell'articolo 3 della l.r. 7/2017, come modificate dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli interventi di recupero dei piani terra esistenti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2019, n. 18 (Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali), fatte comunque salve le esclusioni previste dallo stesso articolo 8 della l.r. 18/2019.

ADEMPIMENTI AGIBILITA' Recupero Seminterrati Piani Terra

Art. 3

(Modifica all'[art. 3 della l.r. 7/2017](#) e norma di raccordo con l'[art. 8 della l.r. 18/2019](#))

1. Il [comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 10 marzo 2017, n. 7](#) (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti)(2) è sostituito dai seguenti:

3. Nel caso di recupero di locali seminterrati a uso abitativo anche comportante la realizzazione di autonome unità a uso abitativo, i comuni trasmettono alle Agenzie di tutela della salute (ATS) territorialmente competenti copia della segnalazione certificata presentata ai sensi dell'[articolo 24 del d.p.r. 380/2001](#), corredata di attestazione dell'avvenuta realizzazione di almeno una misura tecnica correttiva per la mitigazione o il contenimento dell'accumulo di gas radon all'interno dei locali e, ove tecnicamente realizzabile, dell'avvenuta predisposizione di un'ulteriore misura tecnica correttiva per la rimozione di tale gas. Per le misure tecniche correttive di cui al precedente periodo si deve tenere conto dei regolamenti edilizi comunali, integrati ai sensi dell'[articolo 66 septiesdecies, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33](#) (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale recante 'Modifiche al [Titolo VI della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33](#) (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e alla [l.r. 10 marzo 2017, n. 7](#) (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), in attuazione del [d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101](#) (Attuazione della [direttiva 2013/59/Euratom](#), che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'[articolo 20, comma 1, lettera a\), della legge 4 ottobre 2019, n. 117](#)'), o, nelle more dell'integrazione, delle 'Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor', approvate sulla base di indicazioni tecniche internazionali con decreto dirigenziale n. 12678 del 21 dicembre 2011, e dei relativi aggiornamenti.


3.1. A seguito dell'avvenuto recupero dei locali seminterrati a uso abitativo, anche comportante la realizzazione di autonome unità, deve essere effettuata e completata la misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi dalla presentazione della segnalazione certificata ai sensi dell'[articolo 24 del d.p.r. 380/2001](#). Con gli esiti di tale misurazione occorre conseguentemente integrare la documentazione presentata a corredo della segnalazione certificata. Qualora dalla misurazione risulti che i livelli di gas radon sono superiori ai livelli di riferimento stabiliti dall'[articolo 12 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101](#) (Attuazione della [direttiva 2013/59/Euratom](#), che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'[articolo 20, comma 1, lettera a\), della legge 4 ottobre 2019, n. 117](#)'), deve essere completata l'applicazione delle misure tecniche correttive di cui al comma 3 per conseguire il risanamento dei locali e occorre procedere ad ulteriore misurazione, i cui esiti devono essere trasmessi ad ulteriore integrazione della documentazione di cui al periodo precedente al fine di attestare il rispetto dei suddetti livelli di riferimento.

3.2. Nel caso di mutamento d'uso senza opere di locali seminterrati da destinare ad uso abitativo, è obbligatorio effettuare misurazioni delle concentrazioni di radon per verificare il rispetto dei livelli massimi di riferimento di cui all'[articolo 12 del d.lgs. 101/2020](#). La relazione tecnica contenente il risultato della misurazione di cui all'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto è allegata alla comunicazione al comune di cui all'[articolo 52, comma 2, della l.r. 12/2005](#). In caso di superamento dei valori massimi di riferimento di cui al primo periodo devono essere adottate misure correttive per la riduzione dell'esposizione al gas radon e si deve procedere ad ulteriori misurazioni al fine di attestare il rispetto dei suddetti livelli.'.

2. Le disposizioni dell'[articolo 3 della l.r. 7/2017](#), come modificate dal [comma 1](#) del presente articolo, si applicano anche agli interventi di recupero dei piani terra esistenti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, della [legge regionale 26 novembre 2019, n. 18](#) (Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla [legge regionale 11 marzo 2005, n. 12](#) (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali), fatte comunque salve le esclusioni previste dallo stesso [articolo 8 della l.r. 18/2019](#).



TRASMISSIONE
SC Agibilità
all'ATS



OBBLIGO
monitoraggio
24 mesi



Senza opere



Estensione
Piani terra

Grazie per l'attenzione

per informazioni o chiarimenti è possibile scrivere a
modulistica_edilizia@Regione.Lombardia.it